

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 24 DEL 30-06-21

**OGGETTO: PRESA D'ATTO P.E.F. 2021 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER LANNO 2021.
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI
PAGAMENTO.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno, alle
ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMi MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMi GABRIELE	P
ANSELMi GIOVANNI	P	ANSELMi RAFFAELE	A
MECOZZI GIANNA	A		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

Il Sindaco procede all'introduzione dei contenuti del provvedimento e, al termine, invita la dott.ssa Ludovica Conti a fornire i chiarimenti tecnici eventualmente richiesti. Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il tributo TARI, è istituito per assicurare la copertura integrale e degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e dei costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale dei costi con altre entrate;
- l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, deve avvenire con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 (c.d. "Sostegno") ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;
- l'articolo 3 comma 2 del D.L. 56/2021, ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- l'articolo 30, comma 5, del citato D.L. 41/2021 prevede che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014) e s.m.i, istitutiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), della

componente “Tari”, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.12.2020, con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per l'anno 2020;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, precise funzioni di regolazione e di controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

TENUTO CONTO che ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare predetti piani una volta che, l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che nel territorio dove opera il Comune di Monte San Martino è presente l'Ente di Governo previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) 3 della Provincia di Macerata, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con la quale è stata prevista l'adozione di misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO CHE ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato emanato il D.P.R. 158/1999, recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio della tariffa di cui al d. lgs. 22/1997;

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- la ripartizione dei costi viene effettuata nella misura del 90% a carico delle utenze domestiche ed al 10% a carico delle utenze non domestiche, giustificando così il mantenimento di omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie interessate;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00%, fissata dalla Provincia di Macerata;

RILEVATO CHE il comma 652 della legge 147/ 2013; consente ai Comuni, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio «chi inquina paga», previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga contenuto al comma 652; della richiamata legge 147/2013;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono divise in due: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO CHE i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO CHE le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri previsti dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni;

TENUTO CONTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita dal calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RILEVATO che anche con il nuovo metodo tariffario, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTO l'allegato prospetto delle tariffe (Allegato 1);

RILEVATO che l'Ente di governo dell'ambito, in data 14/06/2021, ha provveduto con Delibera Assemblea ATA 3 Macerata n. 4/2021 del 14/06/2021, alla validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Monte San Martino per l'anno 2021 (PEF TARI 2021);

ESAMINATO il PEF TARI 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA 3 Macerata, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito, il quale espone il costo complessivo per il 2021 di € 88.689,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA 3 di Macerata, ed i relativi sotto elencati allegati alla presente deliberazione, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 2 – PEF TARI 2021
- Allegato 3 – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 , alle tariffe di costo va sottratto l'importo di € 15.350,00 relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (rimborsato dal MIUR) e da ulteriori partite approvate da ETC (trasferimenti statali connessi per la compensazione dei maggiori costi o minori entrate), e di € 2.369,00 (agevolazione 2021 per le utenze non domestiche), con l'effetto che il costo da coprire ammonta ad **€ 70.970,00**;

RAVVISATA la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione intende fissare in numero 2 rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2021, con le seguenti scadenze:

PRIMA RATA: scadenza 30 settembre 2021;

SECONDA RATA: scadenza 30 dicembre 2021;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30 aprile 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario nonché dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), n. 7 del TUEL; allegato al presente atto;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 9 voti favorevoli, astenuti e contrari: nessuno, su 11 Consiglieri assegnati, 9 presenti e votanti, resi per appello nominale;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI DETERMINARE, per l'anno d'imposta 2021, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti – TARI - nei seguenti valori:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	90,00
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	10,00

A) TARI PER UTENZE DOMESTICHE:

Descrizione	Fisso	Variabile
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,36	59,16
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,41	138,04
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,46	177,47
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,49	216,91
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,52	285,93
CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,54	335,23
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,36	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,41	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,46	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,49	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,52	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,54	

B) TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE:

Descrizione	Fisso	Variabile
STABILIMENTI BALNEARI	0,11	0,24
ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,06	0,13
ALBERGHI CON RISTORANTE	0,26	0,58
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,16	0,37
CASE DI CURA E RIPOSO	0,24	0,53
UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	0,19	0,43
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,12	0,27
NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,22	0,49
EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,22	0,49
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,17	0,38
CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,23	0,52
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,11	0,24
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,13	0,30
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	1,27	2,84
BAR CAFFE PASTICCERIA	0,97	2,17
SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	0,48	1,08
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,29	0,64
ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	1,67	3,73
DISCOTECHE NIGHT CLUB	0,25	0,57

4. DI PRENDERE ATTO della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021), relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, da parte dell'ATA 3 di Macerata nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC).

5. DI FARE PROPRIO conseguentemente il predetto PEF TARI 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii., come dai seguenti prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato 2 – PEF TARI 2021

Allegato 3 – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2021.

6. DI APPROVARE le tariffe TARI 2021, come da allegato prospetto.
7. DI DARE ATTO che le tariffe sono efficaci dal 1° gennaio 2021 e assicurano gli equilibri di bilancio, garantendo una copertura totale dei costi grazie ai trasferimenti compensativi statali relativi al minor gettito degli immobili inagibili a causa del sisma 2016.
8. DI STABILIRE il versamento del tributo in 2 (due) rate di pari importo con scadenze differite fra loro di almeno un bimestre riscuotendo il tributo tramite Modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai contribuenti:
- a. 1° Rata: 30 settembre 2021
 - b. 2° Rata: 30 dicembre 2021
9. DI DARE ATTO che sui valori si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5 per cento del tributo.
10. DI DARE ATTO che le minori entrate per inagibilità utenze post-sisma 2016, saranno coperte da trasferimenti compensativi dello Stato.
11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, tramite l'apposito applicativo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011.
12. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di esercizio 2021, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
13. DI DICHIARARE, con la stessa votazione riportata in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 3092

li, 15/07/2021

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 15/07/2021

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2021

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE